

Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione RC Auto

Edizione LUGLIO 2008

DP.N.CL03.RC.008

Versione: 05

Data: 01/07/2008

Polizza Ciclomotore

Polizza Ciclomotore

Definizioni

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Attestazione dello stato del rischio: certificato emesso dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

Centrale Operativa: struttura telefonica messa a disposizione dall'Impresa per il funzionamento delle garanzie d'assistenza.

Certificato (di assicurazione): tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Contrassegno: tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del veicolo.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le garanzie

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento di rischio

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Durata del contratto

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i propri effetti fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo che una delle parti, prima della scadenza stessa, comunichi all'altra di non voler proseguire il rapporto assicurativo alle condizioni in corso. Tale ulteriore copertura di 15 giorni cessa comunque nel momento in cui venga stipulato per lo stesso veicolo un nuovo contratto con altra Compagnia.

Durata del contratto

(per polizze emesse in sostituzione di polizze già stornate per la scadenza e per polizze temporanee)

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta.

Proseguimento del rapporto assicurativo

(non prevista in caso di polizze emesse in sostituzione di polizze già stornate per la scadenza e polizze temporanee)

Fermo quanto previsto nella clausola "Durata del contratto", qualora entro il 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto il Contraente provveda al pagamento del premio nella misura prevista dalle condizioni tariffarie vigenti a quella data, il rapporto assicurativo prosegue senza soluzione di continuità per una ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive, a meno che una delle parti richieda la sottoscrizione di una nuova polizza.

Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza; il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero, fermo il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Variazione di rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa.

Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898).

Alienazione del veicolo

(non valida per la Garanzia "responsabilità civile verso terzi")

In caso di alienazione del veicolo identificato nel contratto e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo.

In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione.

Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa.

La Società, nei trenta giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni.

Denuncia del sinistro

In caso di sinistro, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800-686868; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia del sinistro.

L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il Contraente o l'Assicurato può darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Sezione Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile verso terzi

Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società, o un perito da essa incaricato, concorderà direttamente l'ammontare del danno con il Contraente o persona da questi indicata. In caso di disaccordo ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.

Al fine di avere garanzia di accordo sul danno e di non avere altro onere se non il pagamento di eventuali scoperti o franchigie, l'Assicurato potrà rivolgersi per la riparazione ad una carrozzeria a sua scelta appartenente alla rete "Carrozzeria Amica" costituita dalla Società. Il relativo elenco è disponibile presso l'Agenzia o sul sito Internet della Società, e potrà essere fornito anche contattando il numero verde sopra richiamato.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo

Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge sono a carico del Contraente.

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Garanzia A - responsabilità civile verso terzi

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alla normativa vigente, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Particolari, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Articolo 2 - Diritto di rivalsa

La Società eserciterà diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada;
- per i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 bis del vigente Codice della Strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- per i danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di specifica preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente;
- nel caso di veicolo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo.

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.

Articolo 3 - Trasferimento della proprietà del veicolo assicurato

1) TRASFERIMENTO CON SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente, dopo aver restituito il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde relativi al veicolo e aver sottoscritto una dichiarazione attestante l'alienazione dello stesso, può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo: in tal caso, la Società procede alla sostituzione con relativo conguaglio del premio.

La sostituzione può essere effettuata a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad eccezione delle ipotesi in cui il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) del nuovo veicolo assicurato sia:

- familiare convivente (genitore, fratello, sorella, coniuge, figlio/a) in base allo stato di famiglia;
- convivente more uxorio in base allo stato di famiglia.

La sostituzione può altresì essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa; per quanto riguarda le società di capitale nel solo caso di società a responsabilità limitata, esclusivamente da socio amministratore unico a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso esclusivamente nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.

2) TRASFERIMENTO CON CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente, dopo aver sottoscritto una dichiarazione attestante l'alienazione del veicolo, ha facoltà di cedere il contratto insieme al veicolo, dandone immediata comunicazione alla Società e restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde; fino a tale momento è comunque tenuto al pagamento del premio.

La Società emette apposita appendice e rilascia i nuovi documenti contrattuali. Alla scadenza la Società non rilascia l'attestazione dello stato di rischio.

Successivamente alla cessione del contratto non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio.

3) TRASFERIMENTO CON ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il nuovo proprietario del veicolo non intenda subentrare nel contratto, la Società provvede ad annullarlo, restituendo la parte di premio pagata e non goduta, a partire dalla data della restituzione del certificato, del contrassegno e della eventuale Carta Verde.

Articolo 4 - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo una dichiarazione attestante la distruzione ovvero l'esportazione definitiva del veicolo e a restituire il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Nel caso di demolizione del veicolo il rischio cessa e il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4, del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a restituire il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

In tutti i casi sopra indicati, la Società restituisce la parte di premio pagata e non goduta a partire dalla data della restituzione della documentazione sopra indicata.

Articolo 5 - Denuncia del sinistro

Ai sensi dell'art.143 del C.d.A., la denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

Inoltre, ai fini dell'art. 135 del C.d.A., la denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

Al momento della denuncia, l'Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

Ricevuta la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del C.d.A.) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Le condizioni di applicazione della procedura di indennizzo diretto sono illustrate in dettaglio nella Nota Informativa al Contraente consegnata unitamente al contratto all'atto della stipula.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Articolo 6 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Articolo 7 - Gestione delle vertenze

Nei casi di inapplicabilità della procedura di cui all'art. 149 del C.d.A., la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Articolo 8 - Carta Verde

La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) che è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è pagato il premio. Nel caso trovi applicazione quanto disposto dal 2° comma dell'art. 1901 del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Errore. Nome della proprietà del documento sconosciuto.

DP.N.CLO3.RC.O08

Articolo 9 - Attestazione dello stato di rischio

Almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, la Società trasmette al Contraente l'attestazione dello stato del rischio contenente le seguenti informazioni:

- la denominazione della Società;
- il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato sottoscritto il contratto;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di Conversione Universale, in caso di forme tariffarie che prevedono variazioni di premio in base ai sinistri osservati;
- la percentuale di maggiorazione del premio in caso di forma Pejus;
- il numero e gli importi delle franchigie richieste dalla Compagnia e non corrisposte dall'assicurato;
- il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi negli ultimi 5 anni, secondo quanto stabilito dal C.d.A.;
- i dati della targa di riconoscimento e, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo;
- la firma del rappresentante autorizzato della Società.

La trasmissione dell'attestazione dello stato di rischio è prevista anche nei casi di furto totale del veicolo assicurato, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione a condizione che, al verificarsi della circostanza, il periodo di osservazione risulti concluso.

La Società non rilascia attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, ad eccezione di quelli per i quali viene richiesta la sostituzione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Nel caso di contratto che preveda suddivisione del rischio tra più imprese assicuratrici, l'attestazione viene rilasciata dalla compagnia delegataria, ossia quella che gestisce il contratto.

Condizioni particolari RCA

TEM - RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

Non sono ammesse variazioni di rischio ad eccezione del caso di cambio di residenza o di sede legale del proprietario. Qualora tale variazione comporti un aumento di premio si procederà al conguaglio anche della maggiorazione prevista per la temporaneità; in caso di diminuzione di premio, non si procederà invece al conguaglio di detta maggiorazione.

LOC - LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che il locatore del veicolo assicurato con la presente polizza è munito della prescritta licenza per la locazione.

RIN - TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO

A deroga di quanto previsto dall'articolo "Durata del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente alla scadenza per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora la Società intenda rinnovare il contratto con un premio diverso da quello in corso, esclusa la eventuale variazione derivante dall'evoluzione delle classi di merito, e ferme restando tutte le condizioni di polizza, lo deve comunicare al Contraente almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente a sua volta non comunichi, almeno trenta giorni prima della scadenza, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato con il nuovo premio comunicato dalla Società. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.

RIV - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto indicato nella disciplina relativa al Diritto di Rivalsa contenuta nella sezione Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore; tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle situazioni che hanno determinato la mancata abilitazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

NCD - NO CLAIM DISCOUNT

1) DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA

La forma tariffaria No Claim Discount prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

2) CLASSI DI MERITO

Si articola in classi di merito a cui corrispondono dei livelli di premio come da tabella che segue:

Classi di merito	6	5	4	3	2	1
Coefficienti di determinazione del premio	1,00	0,75	0,68	0,61	0,55	0,50

3) CLASSE DI MERITO DI INGRESSO

La classe è attribuita secondo i criteri esposti ai successivi punti da A ad I; non rispettare tali criteri, o non esibire la documentazione richiesta per ogni specifica casistica determina l'assegnazione alla classe 6.

Se l'assegnazione alla classe 6 è stata causata dalla mancanza di attestato ed il Contraente lo consegna entro tre mesi dalla stipulazione del contratto, la Società provvede alla corretta assegnazione e al rimborso della differenza di premio.

A VEICOLO IMMATRICOLATO IN ITALIA PER LA PRIMA VOLTA O CICLOMOTORE ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA

- Classe 6;
- Classe determinata secondo i criteri previsti dalla tabella 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).

B VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

- Classe 6;
- Classe determinata secondo i criteri previsti dalla tabella 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).

C VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON CONTRATTO TEMPORANEO

- Classe 6;
- D VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO LA COMPAGNIA, CONSEGNATO IN CONTO VENDITA E RIPROPOSTO A SEGUITO DI MANCATA VENDITA**
- Classe 6;
 - Classe determinata secondo i criteri previsti dalla tabella 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione di rischio conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).
- E VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN PRECEDENZA PRESSO ALTRA COMPAGNIA**
- La classe di merito dipende dai dati presenti nell'attestato di rischio - che il Contraente deve consegnare - ed è attribuita secondo i criteri della tabella che segue.
- L'acquirente di un veicolo locato in leasing può usufruire del relativo attestato di rischio se:
- consegna una dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo da cui l'acquirente risulta essere stato l'effettivo utilizzatore del veicolo;
 - l'acquirente del veicolo ed il Contraente del nuovo contratto coincidono.

Tabella 2

Classe Universale	Classe NCD di assegnazione						Sinistri verificatisi nell'anno corrente
	Anni indenni da sinistri						
	ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	Ultimi 2 anni	Ultimo anno	anno corrente	1 o più sinistri nell'anno corrente
1	1	2	3	4	5	6	6
2	1	2	3	4	5	6	6
3	1	2	3	4	5	6	6
4	1	2	3	4	5	6	6
5	1	2	3	4	5	6	6
6	1	2	3	4	5	6	6
7	1	2	3	4	5	6	6
8	1	2	3	4	5	6	6
9	1	2	3	4	5	6	6
10	1	2	3	4	5	6	6
11	1	2	3	4	5	6	6
12	1	2	3	4	5	6	6
13	1	2	3	4	5	6	6
14	1	2	3	4	5	6	6
15	1	2	3	4	5	6	6
16	1	2	3	4	5	6	6
17	1	2	3	4	5	6	6
18	1	2	3	4	5	6	6

I sinistri da prendere in considerazione sono:

- tutte le tipologie di sinistro presenti in attestazione;
- non sono anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporta le sig (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile)

- F VEICOLO ASSICURATO PRECEDENTEMENTE ALL'ESTERO**
- Classe 6, salvo consegna di una dichiarazione del precedente assicuratore. In questo caso si tiene conto della sinistrosità degli ultimi 5 anni indicata nella predetta dichiarazione applicando i criteri della tabella 2.
- G VEICOLO CHE NON HA CIRCOLATO, PER PIÙ DI UN ANNO, DALLA DATA DI SCADENZA DEL PRECEDENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE**
- Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo quanto previsto dalla tabella 2, sempre che sia trascorso almeno un anno e non più di cinque dalla data di scadenza del contratto cui l'attestazione dello stato di rischio si riferisce. Il Contraente deve esibire l'attestazione di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata e sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.
- H VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DEL FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA**
- il contratto è assegnato alla classe individuata in base ai criteri della tabella 2. L'assicurato deve consegnare copia del precedente contratto, della denuncia di furto e l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata. Se è trascorso più di un anno dalla scadenza dell'ultima polizza indicata nell'attestazione, il Contraente deve sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.

- classe determinata secondo i criteri previsti dalla tabella 2 se può essere utilizzata la classe di altro veicolo già assicurato con contratto regolarmente in corso di cui è stata consegnata l'ultima attestazione conseguita (Legge 2 Aprile 2007 N. 40).
- se l'attestato di rischio del veicolo oggetto di furto è già stata utilizzato per trasferire la classe di merito maturata su altro veicolo, nel caso di ritrovamento del veicolo rubato, la classe di merito di assegnazione di quest'ultimo non potrà essere inferiore alla classe di merito dell'attestato.

I VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI ALIENAZIONE DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO (VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA, CONTO VENDITA, CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA CIRCOLAZIONE)

In questo caso è necessario soddisfare le seguenti condizioni preliminari.

- consegnare la documentazione comprovante la cessazione del rischio assicurato e l'attestato dell'ultima annualità completata
- coincidenza di persona fra
 - a) il proprietario (locatario per i contratti di leasing) del veicolo originario e il veicolo da assicurare;
 - b) il contraente del presente contratto e quello del veicolo originario;
- immatricolazione o voltura del veicolo da assicurare avvenute da non oltre 6 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo contratto.

La classe di merito è attribuita applicando i criteri che seguono:

a) Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario

Il contratto è assegnato alla classe di merito 6, salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore. Qualora sia trascorso più di un anno dalla data di scadenza dell'ultima polizza assicurativa, indicata nell'attestazione dello stato di rischio, il contraente dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.

b) Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della tabella 4.

4) EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO

A REGOLE EVOLUTIVE

A ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella successiva tabella 3.

Tabella 3					
Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati					
Classe di merito	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	6	6	6	6
2	1	6	6	6	6
3	2	6	6	6	6
4	3	6	6	6	6
5	4	6	6	6	6
6	5	6	6	6	6

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

B INFORMAZIONI SUI SINISTRI E FACOLTA' DI RIMBORSO

Alla scadenza del contratto, il Contraente può evitare la maggiorazione del premio prevista in caso di sinistro offrendo il rimborso per tutti o parte dei sinistri liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Tale diritto si applica indipendentemente dalla volontà di rinnovare il contratto.

Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (Artt. 149 e 150 del C.d.A.) le informazioni - e, successivamente, il rimborso - devono essere richieste a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la richiesta va inoltrata alla Società.

In seguito al rimborso, la Società assegna il contratto alla nuova classe di merito e/o a rilascia al Contraente un nuovo attestato di rischio.

5) VEICOLO ASSICURATO IN SEGUITO A SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO

A VEICOLO APPARTENENTE AL MEDESIMO SETTORE TARIFFARIO

- Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito del contratto sostituito.
- Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e diversa forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri indicati alla tabella 2.
- Nel caso di veicolo assicurato avente diversa tipologia del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri indicati alla tabella 2.

B VEICOLO APPARTENENTE AD UN DIVERSO SETTORE TARIFFARIO

Il contratto è assegnato alla classe di merito 6 qualora non sia prodotta l'attestazione dello stato di rischio del veicolo precedentemente assicurato e riferita all'ultima annualità completata. Nell'ipotesi di produzione dell'attestazione dello stato di rischio si applicano i criteri indicati nella tabella 4.

Tabella 4						
Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni						
Classe di assegnazione	Anni indenni da sinistri					Sinistri verificatisi nell'anno corrente
	Ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	ultimi 2 anni	ultimo anno	anno corrente
	1	2	3	4	5	6
						1 o più
						6

A tal fine vengono presi in considerazione:

- tutte le tipologie di sinistro indicate sull'attestazione;
- non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporta le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

6) SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso.

La sostituzione del veicolo con altro determina la sostituzione del contratto esclusivamente in caso di alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.

La sostituzione del veicolo con altro, appartenente ad un settore tariffario diverso, determina l'interruzione del periodo di osservazione.

7) FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo assicurato con il presente contratto il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo della stessa tipologia della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro cinque anni dalla data del furto;
- il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano.

Il veicolo rubato, qualora venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso la Società con un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 6.